

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 119/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 dicembre 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969, con il quale l'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consultivo dell'ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Primo Referendario Stefano Castiglione e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente per l'esercizio 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per gli esercizi 2010 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

ESTENSORE
Stefano Castiglione

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 28 dicembre 2011.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'OPERA NAZIONALE
D'ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONA-
LE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ESERCIZIO 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. – Il quadro normativo e programmatico di riferi- mento	»	14
2. – Gli organi e la relativa spesa	»	16
3. – Le risorse umane	»	18
4. – L'attività istituzionale	»	20
4.1 – L'assistenza scolastica	»	20
4.2 – L'assistenza climatica	»	20
4.3 – Contributi assistenziali e polizza sanitaria	»	22
4.4 – Contenzioso	»	23
5. – La gestione finanziaria	»	24
5.1 – I risultati finanziari	»	24
5.2 – Entrate correnti	»	25
5.3 – Spese correnti	»	26
5.4 – Spese in conto capitale	»	28
5.5 – Le partite di giro	»	28
5.6 – La gestione dei residui	»	28
5.7 – Il conto economico	»	33
5.8 – La situazione patrimoniale	»	35
5.9 – La situazione amministrativa	»	37
6. – Conclusioni	»	39

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in merito al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco per l'esercizio 2010.

L'Ente in questione è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Interno (art. 22 dello Statuto dell'Opera), ed è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti con decreto del Presidente della Repubblica del 12 giugno 1969.

Con determinazione n. 119/2010 del 20 dicembre 2010, la Corte dei conti ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2009 (Atti parlamentari – Camera dei Deputati – XVI legislatura – Doc. XV n. 270).

La relazione è aggiornata fino a data corrente.

1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento

L'ente, eretto a ente morale con decreto n. 630 del 30 giugno 1959¹, ha lo scopo di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ai loro familiari e orfani, in servizio e in quiescenza, gestendo gli istituti, le colonie, i centri di soggiorno, le case di riposo e ogni altro istituto di previdenza, assistenza e vacanza, favorendone lo sviluppo dell'attività sportiva.

Lo Statuto attualmente vigente è quello risultante a seguito delle modifiche del 9 marzo 2004² e prevede che (art. 2), per esigenze connesse al conseguimento delle finalità istituzionali, l'Ente possa avvalersi dell'opera del personale già in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile nonché, con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, di personale esterno reclutato con oneri a carico dell'ente stesso e anche con contratto a tempo determinato.

L'articolo 5 dello Statuto identifica i mezzi finanziari con cui l'Opera persegue le proprie finalità istituzionali, tra cui:

- a) quota dei proventi dei servizi a pagamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;
- b) contribuzioni volontarie del personale del Corpo per le spese per i soggiorni;
- c) altre entrate provenienti da particolari attività dell'Opera, da enti pubblici e privati;
- d) ricavi derivanti dalla gestione degli istituti elencati nell'articolo 1 dello Statuto.

In sintesi, l'unica significativa forma di contribuzione rimane quella relativa alla quota dei proventi dei servizi a pagamento effettuati dal Corpo dei Vigili, quota che era in origine del 10%, poi elevata al 20% dalla l. n. 734/1973. La finanziaria 2008, all'art. 2, comma 615, ha ridotto la contribuzione introducendo il divieto di iscrivere stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da provvedimenti legislativi tra i quali, appunto, la legge n. 734/1973.

In relazione a detta disposizione, la medesima legge finanziaria (art. 2, comma 616) ha previsto l'istituzione negli stati di previsione dei Ministeri di appositi fondi da ripartire, secondo le finalità stabilite dalla legge, con decreto ministeriale.

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19 agosto 1959.

² Le precedenti modifiche sono state ratificate con i DD.PP.RR. del 31 maggio 1964, del 21 maggio 1965 e dell'8 agosto 1978 (pubblicati rispettivamente nelle GG.UU. n. 177 del 21 luglio 1964, n. 130 del 19 giugno 1965 e n. 12 del 12 gennaio 1979).

Inoltre, mentre in precedenza la somma veniva versata direttamente all'Opera, con il nuovo dettato normativo le risorse transitano in un fondo del Ministero dell'interno per essere riassegnate successivamente all'Opera con decreto ministeriale.

Alla luce di tali disposizioni l'Opera oggi percepisce circa il 50% di quanto conseguito negli esercizi antecedenti alla suddetta riforma.

Il suddetto quadro normativo ha comportato per l'Opera, come verrà evidenziato nel capitolo attinente ai risultati contabili, l'adozione di misure straordinarie per garantire una regolare gestione.

2. Gli organi e la relativa spesa

Gli Organi dell'Opera sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Segretario generale ed il Collegio dei revisori.

In base all'art.6 dello Statuto il Consiglio di amministrazione è composto dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in qualità di Presidente; dal Vice capo dipartimento vicario - Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in qualità di Vice presidente; da nove Direttori Centrali del Ministero dell'interno, in qualità di componenti; infine, da quattro rappresentanti del personale in servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in qualità di componenti.

Spetta al Consiglio di amministrazione (art. 10 dello Statuto) deliberare in merito ai bilanci dell'Opera, alle modifiche dello Statuto, ai regolamenti, agli acquisti e alle vendite di beni mobili ed immobili.

A seguito della modifica statutaria intervenuta nel 2004 il Consiglio di amministrazione delibera anche in merito alle scelte ed alle assunzioni di personale esterno con contratto a tempo determinato ed alla attribuzione dei compensi in favore del Collegio dei revisori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Opera, stipula i contratti in conformità alle deliberazioni consiliari, ordina le spese previste in bilancio e firma i relativi mandati.

A norma dell'art. 18 dello Statuto, il Collegio dei revisori, che dura in carica tre anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dal Presidente del Consiglio di amministrazione su designazione del Presidente della Corte dei conti, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con delibera n. 215 del 20 marzo 2006 il Consiglio ha stabilito di corrispondere un gettone di presenza del valore di 70,00 euro ai revisori supplenti solo in caso di sostituzione del componente effettivo, diversamente dalla regolamentazione precedente che prevedeva, anche per i componenti supplenti, un compenso mensile a prescindere dall'effettiva presenza.

Nella stessa delibera il Consiglio ha stabilito la misura del compenso del Presidente e dei componenti effettivi rispettivamente in 200,00 euro e 160,00 euro mensili lordi.

Per quanto attiene al Segretario Generale, proveniente anch'esso dai ruoli dell'amministrazione degli interni, il Consiglio Direttivo ne aveva rivalutato il compenso